

Comune di Garlenda

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20

OGGETTO:

**ISTITUZIONE DELLA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)-
DETERMINAZIONE ALIQUOTA.**

Nell'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 21:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L., vennero per oggi convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
PITTOLI SILVIA	X	
NAVONE ALESSANDRO	X	
BARBERA ROBERTO		X
CAPPATO GIORGIO	X	
URSELLI DARIO	X	
SIMONE EMANUELA	X	
PRAINO FRANCESCO	X	
CAPELLA LUISA	X	
ZUNINO ALESSANDRA	X	
SIMONE AMBROGIO		X
CARMINATI MARIO	X	
TOTALE	9	2

Presiedono: Sig. SILVIA PITTOLI (Presidente)

Assiste: Sig. STELLA FRANCESCA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ISTITUZIONE DELLA TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTA

Il Sindaco illustra ai presenti la pratica;

La TASI è stata introdotta con la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013); dopo diversi incontri con gli Uffici Comunali, la Giunta ha deciso di proporre al Consiglio l'applicazione della TASI sulla prima casa, con detrazione di 100,00 € a fabbricato; il Sindaco ricorda che l'aliquota base del tributo è l'1 per mille, e che l'aliquota massima è il 2,5 per mille, aumentabile per il 2014 di 0,8 punti (sino ad un massimo di 3,3 per mille); per i fabbricati rurali strumentali, ai quali non si estende l'esenzione prevista invece per l'IMU, l'aliquota massima è l'1 per mille;

Il capogruppo di minoranza, Consigliera Alessandra Zunino, fa rilevare che il costo dell'illuminazione pubblica è aumentato rispetto al 2013; Il Sindaco fa presente che comunque le entrate stimate della TASI non coprono tutte le spese del Comune per i servizi indivisibili;

La minoranza contesta la quantificazione dei costi relativi ai servizi indivisibili, chiedendo di valutare se le spese sono coerenti con il carattere di indivisibilità e se ne è possibile un riesame per arrivare ad una loro riduzione;

Il Sindaco, visto il lavoro con la maggioranza e gli Uffici Comunali, chiede l'approvazione dell'aliquota TASI al 2,5 per mille sulle prime case, ben lontana dall'aliquota massima del 3,3 per mille, a cui è aggiunta una detrazione di € 100,00 proprio per andare incontro alle esigenze delle famiglie ed ai proprietari di I casa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco relatore;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
Per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille (Aliquota massima 3,3 per mille) a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

d) Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Dato atto che il Comune di Garlenda ha visto notevolmente inasprirsi la propria partecipazione ai tagli alla spesa pubblica sia dal punto di vista del patto di stabilità che dal punto di vista del taglio al fondo di solidarietà;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

Richiamato infine l'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

Visto il Regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 immediatamente eseguibile, nella presente seduta;

Considerato di prevedere il seguente riparto del carico tributario complessivo in caso di soggetto possessore diverso da soggetto detentore: il 20% a carico dell'utilizzatore e l'80% a carico del possessore;

Atteso che: ai sensi dell'art. 11 del Regolamento IUC - Componente IMU sono equiparate all'abitazione principale:

- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (oltre i 75 anni compiuti) o disabili (con invalidità riconosciuta oltre il 75%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o comunque abitata.

E che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento IUC - Componente TASI i fabbricati rurali ad uso abitativo sono soggetti alla medesima aliquota prevista per le abitazioni principali;

Ritenuto di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e immobili a questa equiparati ai sensi della normativa e del regolamento IUC e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Ogni altra categoria di immobile	0,00 per mille

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detractions TASI per abitazione principale e per gli immobili equiparati e a questa assimilati, di stabilire quanto segue:

- detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono sino a concorrenza del suo ammontare € 100,00 (euro cento), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Stimato in €. 116.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o **illuminazione pubblica** € 52.700,00
- o **spese per servizio manutenzione impianti** € 24.529,00
- o **servizio di polizia locale e amministrativa** € 33.660,00
 - stipendi al personale 25.260,00
 - oneri previdenziali € 6.745,00
 - indennità e rimborso spese missioni € 155,00
 - spese per vestiario di servizio € 500,00
 - convenzione enpa ricovero cani randagi € 1.000,00
- o **viabilità e manutenzione strade** € 38.400,00
 - indennità e rimborso spese per missioni € 200,00
 - cartellonistica stradale € 700,00
 - spese per vestiario di servizio € 800,00
 - manutenzione ordinaria strade € 12.000,00
 - spese per gestione automezzi comunali € 8.000,00
 - buoni pasto € 1.700,00
 - spese ordinaria strade servizi € 15.000,00
- o **protezione civile** € 500,00
- o **attività culturali e manifestazioni** € 30.000,00
 - spese manifestazioni € 7.000,00
 - spese manifestazione prestazioni di servizi € 23.000,00

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, pari ad un totale di € 179.789,00;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile dell'Area Finanziaria, riportati in calce alla presente proposta, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ed espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo ampia discussione;

CON votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui consegue il seguente risultato:

Presenti n. 9 (nove), Votanti n. 9 (nove), Favorevoli n. 7 (sette), Contrari n. 2 (due: Zunino Alessandra e Carminati Mario), Astenuti n. 0 (zero);

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate:

1) di approvare le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e immobili a questa equiparati ai sensi della normativa e del regolamento IUC e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Ogni altra categoria di immobile	0,00 per mille

2) di stabilire le seguenti riduzioni/detractions per abitazione principale e per gli immobili equiparati e a questa assimilati:

- detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: si detraggono sino a concorrenza del suo ammontare € 100,00 (euro cento), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di prevedere il seguente riparto del carico tributario complessivo in caso di soggetto possessore diverso da soggetto detentore: il 20% a carico dell'utilizzatore e l'80% a carico del possessore;

4) di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13 bis DL 201/2011;

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza del presente argomento posto all'ordine del giorno;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui si evince il seguente risultato:

Presenti n. 9 (nove), Votanti n. 9 (nove), Favorevoli n. 7 (sette), Contrari n. 2 (due: Zunino Alessandra e Carminati Mario), Astenuti n. 0 (zero);

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.

---oOo---

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Si esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Francesca Stella

Si esprime parere favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE** - previo controllo preventivo di regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Francesca Stella

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
SILVIA PITTOLI

_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
STELLA FRANCESCA

_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, legge 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno _____ per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.

Lì, _____

Il Messo
DONES Roberto

_____ F.to _____

Copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
STELLA FRANCESCA

ESECUTIVITA'

(art.134, legge 18 agosto 2000, n. 267)

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblica nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 della legge 18 agosto 2000, n. 267;
- Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del T.U. comma 4° della legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
STELLA FRANCESCA

_____ F.to _____
